

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1988

relativa all'accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

(88/355/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, conformemente alla decisione 75/199/CEE ⁽²⁾, la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che l'accettazione degli allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali contribuisce, in modo efficace, a sviluppare e ad agevolare gli scambi internazionali di merci;

considerando che la Comunità può accettare l'allegato B.2 relativo all'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione di merci dichiarate per l'immissione in consumo;

considerando che è tuttavia opportuno corredare tale accettazione di alcune riserve per tener conto delle necessità proprie dell'unione doganale e dell'attuale stato di armonizzazione della normativa doganale,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato B.2 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, relativo all'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione di merci dichiarate per l'immissione in consumo è accettato, a nome della Comunità, con una riserva di carattere generale e con riserve nei confronti delle norme 3, 21, 28 e 34 delle pratiche raccomandate 10, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 32, 33 e 35.

Il testo dell'allegato B.2 corredato delle riserve è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione da parte della Comunità dell'allegato di cui all'articolo 1 con le riserve di cui al suddetto articolo.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

⁽¹⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 100 del 21. 4. 1975, pag. 1.

ALLEGATO B.2

ALLEGATO RELATIVO ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DAI DAZI E TASSE ALL'IMPORTAZIONE DI MERCI DICHIARATE PER L'IMMISSIONE IN CONSUMO

INTRODUZIONE

In quasi tutti i paesi si è rivelato necessario concedere una franchigia dai dazi e tasse all'importazione per l'immissione in consumo di talune merci, indipendentemente dalla loro classificazione tariffaria normale o dall'importo dei dazi e tasse normalmente imponibili, purché le merci stesse siano importate in determinate condizioni e per uno scopo definito. Questa franchigia può essere prevista nella tariffa doganale o formare oggetto di disposizioni legislative o regolamentari distinte.

I motivi per la concessione di franchigie di questo tipo possono essere di ordine filantropico o umanitario ovvero essere basati su ragioni di equità. Essi possono inoltre essere concesse per promuovere lo sviluppo dell'istruzione, della scienza e della cultura e per favorire le relazioni internazionali o ancora semplicemente per rispondere a preoccupazioni di buona gestione amministrativa, al fine di evitare spese sproporzionate rispetto alle somme da riscuotere. Nel concedere talune franchigie bisogna inoltre, a volte, tener conto di considerazioni d'ordine economico.

Le franchigie in questione sono definitive, cioè le merci sono immesse in consumo e non poste sotto un regime doganale che prevede unicamente la sospensione dei dazi e delle tasse all'importazione.

Se è vero che la franchigia è definitiva, il più delle volte tuttavia essa è subordinata al rispetto di talune condizioni e può restare, almeno per un certo tempo, soggetta a costrizioni: utilizzazione ai fini che giustificano la concessione dell'esenzione, divieto di cessione, ecc.

La franchigia concessa può riguardare contemporaneamente dazi e tasse all'importazione oppure, in taluni casi, limitarsi ai soli dazi doganali.

Nel presente allegato non figura un inventario completo delle franchigie concesse in tutti i paesi. Non sono infatti comprese le merci reimportate tal quali, le merci consumate a bordo di navi, aeronavi e treni internazionali e le merci trasportate dai viaggiatori nei loro bagagli. Non sono prese in considerazione nemmeno le preferenze tariffarie accordate o unilateralmente, o sulla base di accordi bilaterali o multilaterali.

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente allegato s'intende per:

- a) «ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione»: l'immissione in consumo di merci in esenzione dai dazi e tasse all'importazione, indipendentemente dalla loro classificazione tariffaria normale o dall'importo dei dazi e tasse normalmente imponibili, purché importate in determinate condizioni e per uno scopo definito;
- b) «immissione in consumo»: il regime doganale che consente alle merci importate di rimanere definitivamente nel

territorio doganale. Questo regime implica il pagamento dei dazi e tasse all'importazione eventualmente esigibili e l'espletamento di tutte le necessarie formalità doganali;

- c) «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie, riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione delle merci, ad eccezione dei canoni ed imposte il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- d) «dazi doganali»: i dazi previsti dalla tariffa doganale e applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale;
- e) «garanzia»: ciò che assicura, con soddisfazione della dogana, l'esecuzione di un obbligo nei confronti di essa;
- f) «persona»: tanto una persona fisica quanto una persona giuridica, a meno che il contesto non disponga diversamente.

PRINCIPI

1. *Norma*
L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione di merci dichiarate per l'immissione in consumo è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.
2. *Norma*
La legislazione nazionale precisa le circostanze ed elenca i casi nei quali viene accordata l'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione e fissa i requisiti da soddisfare per beneficiarne.
3. *Norma*
L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione è accordata non solo a merci importate direttamente dall'estero, ma anche a merci che formano oggetto di un altro regime doganale.
4. *Prassi raccomandata*
L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione dovrebbe essere accordata indipendentemente dal paese d'origine o di provenienza delle merci, tranne nel caso in cui strumenti internazionali prevedano la clausola di reciprocità.

FORMALITÀ

- a) **Eventuale autorizzazione preliminare**
- 5. *Norma*
La legislazione nazionale elenca i casi in cui l'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione è subordinata ad un'autorizzazione preliminare e designa le autorità abilitate al rilascio di tale autorizzazione.

6. *Prassi raccomandata*

Il numero dei casi in cui l'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione è subordinata alla concessione di un'autorizzazione preliminare dovrebbe essere il più ristretto possibile.

b) Dichiarazione

7. *Norma*

La legislazione nazionale stabilisce a quali condizioni le merci ammesse al beneficio di una franchigia dai dazi e tasse all'importazione debbano essere presentate all'ufficio doganale competente e formare oggetto di una dichiarazione delle merci.

8. *Prassi raccomandata*

Qualora sia richiesta una dichiarazione delle merci, la formula da utilizzare dovrebbe essere quella prevista, a titolo generale, per la dichiarazione delle merci per l'immissione in consumo.

c) Garanzia

9. *Norma*

Le forme della garanzia che deve essere eventualmente costituita ai fini dell'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, sono stabilite dalla legislazione nazionale ovvero, conformemente a quest'ultima, dalle autorità doganali.

10. *Prassi raccomandata*

Le autorità doganali dovrebbero limitarsi a richiedere un semplice impegno scritto qualora sia richiesta una garanzia per assicurare il rispetto delle condizioni a cui sia eventualmente subordinata l'immissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione.

11. *Prassi raccomandata*

Qualora, in taluni casi particolari, sia richiesta una garanzia sotto forma di cauzione reale o personale, l'importo dovrebbe essere il più esiguo possibile e non superare l'importo dei dazi e tasse all'importazione esigibili se la franchigia non fosse stata accordata.

12. *Norma*

Qualora sia stata richiesta una garanzia, lo svincolo da tale garanzia è accordato il più rapidamente possibile una volta constatato che le condizioni imposte per l'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione sono state debitamente soddisfatte entro i termini eventualmente stabiliti.

CASI DI APPLICAZIONE

Casi contemplati in strumenti internazionali

13. *Prassi raccomandata*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, o soltanto dai dazi doganali, secondo i casi, dovrebbe essere accordata alle merci previste negli strumenti internazionali sotto elencati e alle condizioni in essi stabilite:

- a) oggetti indicati negli allegati dell'accordo dell'Unesco per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (New York, 22 novembre 1950) e del suo protocollo (Nairobi, 26 novembre 1976), nonché dell'accordo dell'Unesco inteso a facilitare la circolazione internazionale del materiale audiovisivo di carattere educativo, scientifico e culturale (Beirut, 1958);
- b) materiale indicato nelle prassi raccomandate 4.39 e 4.41 dell'allegato 9 (7^a edizione) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944).
- c) campioni commerciali di valore trascurabile e materiale pubblicitario previsti nella convenzione internazionale per agevolare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario (Ginevra, 7 novembre 1952);
- d) documenti e materiale di propaganda turistica indicati nel protocollo addizionale alla convenzione per le agevolazioni doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica (New York, 4 giugno 1954);
- e) prodotti indicati negli articoli 6 e 7 della convenzione doganale relativa alle agevolazioni concesse per l'importazione delle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in un'esposizione, fiera, congresso o manifestazione analoga (Bruxelles, 8 giugno 1961);
- f) merci importate a titolo di privilegi diplomatici o consolari e indicate nelle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

Le parti contraenti sono invitate ad esaminare la possibilità di aderire agli strumenti internazionali sopra menzionati.

Campioni senza valore commerciale

14. *Norma*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, è accordata ai campioni senza valore commerciale (campione di valore trascurabile ai sensi della convenzione internazionale per agevolare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, Ginevra, 7 novembre 1952).

15. *Prassi raccomandata*

Dovrebbero essere considerati come campioni senza valore commerciale:

- a) le materie prime e i prodotti di dimensioni tali da essere inutilizzabili se non a fini dimostrativi;
- b) gli oggetti di materia comune fissati su carte e presentati come campioni, secondo gli usi vigenti nel commercio, purché sia presentato un unico esemplare per ogni grandezza e per ogni specie;

- c) le materie prime e i prodotti, come pure i lavori di tali materie prime o prodotti, che sono stati resi inutilizzabili, se non a fini dimostrativi, in seguito a lacerazione, perforazione, apposizione di marchi indelebili o attraverso qualsiasi altro mezzo efficace;
- d) i prodotti che non possono essere condizionati in forma di campione senza valore commerciale in base alle disposizioni delle lettere a), b) e c) e consistenti in:
- 1) merci non consumabili aventi un valore unitario non superiore a 5 dollari negli Stati Uniti e purché composte da campioni unici per ogni serie o qualità;
 - 2) merci consumabili aventi un valore unitario non superiore a 5 dollari degli Stati Uniti, anche composte totalmente o in parte da campioni della stessa specie o qualità, purché la quantità e il modo di presentazione di questi campioni escludano qualsiasi possibilità di commercializzazione.

Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tissulari

16. *Prassi raccomandata*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, dovrebbe essere accordata alle sostanze qui di seguito elencate, qualora esse siano destinate ad enti o laboratori riconosciuti dalle autorità competenti:

- a) sostanze terapeutiche di origine umana: sangue umano e suoi derivati (sangue totale, plasma secco, albumina, gammaglobulina, fibrinogeno), organi;
- b) reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni umani, siano essi di origine umana, animale, vegetale o altra;
- c) reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari umani, siano essi di origine umana, animale, vegetale o altra.

Effetti mobili importati in occasione di un trasferimento di residenza

17. *Norma*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, è accordata agli effetti mobili appartenenti ad una persona fisica o alle persone viventi nella sua famiglia, importati in occasione del trasferimento di residenza delle persone suddette nel paese d'importazione.

18. *Prassi raccomandata*

Tra gli effetti mobili di cui alla norma 17 precedente, dovrebbero in particolare essere inclusi i seguenti:

- a) i mobili e altri articoli di arredamento;
- b) gli elettrodomestici ed il materiale audiovisivo;
- c) gli effetti personali;
- d) i mezzi di trasporto ad uso privato come autoveicoli e loro rimorchi, cicli, motocli, roulotte, imbarcazioni da diporto, aerei da turismo;

- e) le provviste di casa che normalmente si tengono di scorta;
- f) i pezzi da collezione;
- g) gli animali d'appartamento e i cavalli da sella;
- h) i materiali necessari per l'esercizio del mestiere o della professione delle persone che trasferiscono la propria residenza, fatta eccezione per i materiali a carattere industriale, commerciale o agricolo.

Nota

In taluni paesi, l'ammissione in franchigia dai dazi doganali, senza divieti né restrizioni di carattere economico, è accordata ai materiali a carattere industriale, commerciale o agricolo importati da persone fisiche in occasione del trasferimento della loro impresa nel paese d'importazione.

19. *Prassi raccomandata*

L'ammissione in franchigia prevista alla norma 17 non dovrebbe essere subordinata a condizioni più restrittive delle seguenti:

- a) gli effetti mobili devono corrispondere, per quanto riguarda la loro natura, numero e valore, alle circostanze specifiche di ciascun caso;
- b) nel caso di persone che ritornano nel paese d'importazione, la durata di permanenza all'estero deve essere sufficiente. Questo periodo non dovrebbe però essere fissato a più di un anno;
- c) gli effetti mobili — diversi dalle provviste di casa — devono essere stati di proprietà o essere rimasti in possesso dell'importatore o delle persone viventi nella sua famiglia all'estero ed esservi stati utilizzati dai medesimi per un periodo ragionevole. Questo periodo non dovrebbe essere fissato a oltre sei mesi, tranne il caso di oggetti passibili di dazi e tasse all'importazione di un importo elevato, per i quali detto periodo non dovrebbe essere superiore ad un anno;
- d) ad eccezione delle provviste di casa, l'importatore o le persone che vivono nella sua famiglia devono conservare la proprietà o il possesso degli effetti mobili ammessi in franchigia e continuare ad utilizzarli per un periodo ragionevole dopo l'importazione. Detto periodo non dovrebbe essere fissato ad oltre sei mesi, salvo il caso degli oggetti passibili di dazi e tasse all'importazione di importo elevato, per i quali il periodo non dovrebbe essere superiore ad un anno;
- e) l'importazione degli effetti mobili deve essere effettuata prima dello scadere di un termine sufficiente a decorrere dalla data in cui l'importatore ha stabilito la propria residenza nel paese d'importazione. Questo termine non dovrebbe essere inferiore a sei mesi;
- f) le bevande alcoliche e i tabacchi, se ve ne sono, non devono superare le quantità stabilite dalla legislazione nazionale;
- g) la presentazione da parte dell'importatore di un elenco inventario di tutti gli oggetti da importare.

Mobili e articoli casalinghi destinati all'arredamento di una residenza secondaria

20. *Prassi raccomandata*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, dovrebbe essere accordata ai mobili ed articoli casalinghi importati per

l'arredamento di una residenza secondaria da una persona residente abitualmente all'estero, in conformità delle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

Nota

Le condizioni imposte per la concessione della franchigia sono di norma le seguenti:

- a) i mobili e gli articoli casalinghi devono:
 - 1) essere stati utilizzati dall'interessato per un periodo sufficiente;
 - 2) essere destinati all'arredamento della residenza secondaria ed all'uso personale dei privati e dei familiari che abitano con loro, durante la loro permanenza nella residenza secondaria;
 - 3) corrispondere, in natura e quantità, all'arredamento normale della residenza secondaria in questione;
 - 4) restare in possesso dell'interessato per un periodo ragionevole;
- b) la franchigia è accordata una sola volta per una stessa residenza secondaria;
- c) la residenza secondaria deve essere di proprietà dell'interessato o essere stata affittata al medesimo per un periodo ragionevole.

Corredi e regali di nozze

21. *Norma*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, è accordata ai corredi e ai regali di nozze destinati ad una persona stabilita all'estero la quale trasferisca la propria residenza nel paese d'importazione in seguito (o in vista) del proprio matrimonio con una persona che già vi risiede.

22. *Norma*

Si considera che i corredi ed i regali di nozze comprendano:

- a) la biancheria di casa, oltretutto gli indumenti, anche nuovi, destinati all'uso personale dell'interessato o alla casa;
- b) qualsiasi oggetto normalmente offerto in occasione di un matrimonio.

23. *Prassi raccomandata*

L'ammissione in franchigia prevista alla norma 21 non dovrebbe essere subordinata a condizioni più restrittive delle seguenti:

- a) la persona interessata deve aver risieduto all'estero per un periodo ritenuto sufficiente. Questo periodo non dovrebbe tuttavia essere fissato a più di un anno;
- b) l'importazione deve avvenire, al più presto, tre mesi prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio, e, al più tardi, sei mesi dopo tale data;
- c) la persona che abbia beneficiato della franchigia deve conservare la proprietà o il possesso delle merci importate a titolo di corredo o regali di nozze per un periodo ragionevole dopo l'importazione. Come regola generale, questo periodo non dovrebbe essere fissato a più di un anno;

- d) le merci devono essere destinate all'uso personale degli sposi;
- e) le bevande alcoliche e i tabacchi, se ve ne sono, non devono superare le quantità stabilite dalla legge nazionale;
- f) la presentazione di un elenco (inventario) delle merci da importare, nonché i documenti giustificativi ritenuti necessari dalle autorità doganali.

Effetti personali e articoli utilizzati per gli studi di persone che frequentano un istituto d'insegnamento

24. *Norma*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione senza divieti né restrizioni di carattere economico, è accordata agli effetti personali e agli articoli utilizzati per gli studi dalle persone che abitualmente vivono all'estero e che sono regolarmente iscritte come allievi o studenti a tempo pieno in un istituto d'insegnamento situato nel paese d'importazione.

25. *Prassi raccomandata*

L'ammissione in franchigia prevista nella norma 24 non dovrebbe essere subordinata a condizioni più restrittive delle seguenti:

- a) le merci devono essere destinate all'uso personale della persona interessata;
- b) la presentazione di un elenco (inventario) delle merci da importare, nonché dei documenti giustificativi ritenuti necessari dalle autorità doganali.

Beni ereditati per successione

26. *Norma*

L'ammissione in franchigia dei dazi e tasse all'importazione senza divieti né restrizioni di carattere economico, è accordata ai beni ereditati per successione da una persona che, alla data del decesso del defunto, abbia la propria residenza principale nel paese d'importazione, purché questi beni siano stati adibiti all'uso personale del defunto.

27. *Prassi raccomandata*

L'ammissione in franchigia prevista nella norma 26 non dovrebbe essere subordinata a condizioni più restrittive delle seguenti:

- a) la persona defunta deve aver risieduto, da ultimo, all'estero;
- b) l'importazione deve avvenire, al più tardi, un anno dopo che la persona interessata abbia il diritto di disporre dei beni;
- c) tranne per quel che riguarda le provviste di casa, la persona che abbia beneficiato della franchigia deve conservare la proprietà o il possesso dei beni ereditati per successione durante un periodo ragionevole dopo l'importazione. Come regola generale, questo periodo non dovrebbe essere fissato ad oltre un anno;

- d) le bevande alcoliche ed i tabacchi, se ve ne sono, non debbono superare le quantità stabilite dalla legislazione nazionale;
- e) la presentazione di un elenco (inventario) delle merci da importare, nonché dei documenti giustificativi ritenuti necessari dalle autorità doganali.

Regali personali

28.

Norma

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, è accordata ai regali personali (ad eccezione di alcole, bevande alcoliche e tabacchi) il cui valore globale — stabilito sulla base dei prezzi al dettaglio praticati nel paese di spedizione — non superi i 25 dollari degli Stati Uniti. Nel caso in cui più colli siano spediti simultaneamente da un unico mittente ad uno stesso destinatario, il valore totale di questi colli costituisce il valore globale.

Nota

Un regalo è generalmente ritenuto personale se:

- a) viene spedito ad un privato da un altro privato residente all'estero o a nome suo;
- b) ha carattere occasionale;
- c) comprende unicamente merci destinate all'uso personale del destinatario o della sua famiglia ed è privo, in ragione della natura o della quantità delle merci importate, di qualsiasi carattere commerciale.

Merci inviate ad enti caritativi o filantropici

29.

Prassi raccomandata

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, dovrebbe essere accordata alle merci di prima necessità (quali generi alimentari, medicinali, indumenti e coperte) che costituiscono doni inviati ad enti riconosciuti e destinati ad essere distribuiti gratuitamente da tali enti, o sotto il loro controllo, a persone bisognose.

Ricompense

30.

Prassi raccomandata

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, dovrebbe essere accordata;

- a) alle decorazioni conferite da governi esteri a persone aventi la loro residenza nel paese d'importazione;
- b) agli oggetti artistici, trofei, medaglie e articoli analoghi che siano conferiti all'estero, sia come premio per una competizione o un concorso, sia come ricompensa per atti di coraggio o di dedizione a persone aventi la loro residenza nel paese d'importazione, o che siano offerti

gratuitamente da autorità o enti (senza scopo di lucro) stabiliti all'estero per essere conferiti, nel paese d'importazione, agli stessi fini, a persone residenti in tale paese, con riserva di presentazione dei documenti giustificativi ritenuti necessari dalle autorità doganali.

Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di cimiteri militari; bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

31.

Prassi raccomandata

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, dovrebbe essere accordata;

- a) alle merci importate da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti del paese d'importazione e idonee alla costruzione, alla manutenzione o alla decorazione di cimiteri militari;
- b) alle bare contenenti i corpi, alle urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che le accompagnano;
- c) ai fiori, alle corone ed altri oggetti di ornamento portati da persone che si rechino ad un funerale o che si rechino ad ornare tombe situate nel paese d'importazione.

Documenti e articoli vari senza valore commerciale

32.

Prassi raccomandata

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, dovrebbe essere accordata alle spedizioni contenenti i seguenti articoli qualora, data la loro quantità o la loro natura, non presentino chiaramente nessun valore commerciale:

- a) pubblicazioni di governi stranieri e pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali;
- b) formulari emessi da governi stranieri;
- c) schede elettorali destinate a cittadini stranieri;
- d) documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici del paese d'importazione;
- e) oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o altri organi ufficiali del paese d'importazione;
- f) circolari stampate relative a firme spedite a servizi pubblici o a istituti bancari dei paesi d'importazione;
- g) titoli redatti in monete estere, libretti di assegni e assegni da viaggio emessi da banche stabilite all'estero;
- h) relazioni, resoconti di attività o note informative redatti da società aventi sede all'estero;
- ij) supporti registrati come: carte perforate, registrazioni sonore, nastri magnetici, microschede, microfilm, dischi magnetici destinati a scambi internazionali d'informazione;

- k) pubblicazioni di camere di commercio del paese d'importazione nel paese straniero;
- l) piante, disegni tecnici, calchi, descrizioni e altri documenti importati esclusivamente in vista di ordini da passare all'estero o in vista di una partecipazione a concorsi o aggiudicazioni organizzati nel paese d'importazione;
- m) documenti relativi a marchi, modelli o disegni, dossier per la richiesta di brevetti d'invenzione, inviati agli enti del paese d'importazione competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o tutela della proprietà industriale o commerciale;
- n) formulari e titoli di trasporto spediti da imprese di trasporto e di viaggio situate all'estero ai loro uffici e agenti stabiliti nel paese d'importazione;
- o) formulari, titoli di trasporto, polizze di carico, lettere di vettura e altri documenti commerciali, usati;
- p) fotografie da riprodurre, cartoni per matrici di fotografie inviate ad agenzie stampa o ad editori di giornali o periodici.

sottoposti a prove, purché le quantità importate non superino rigorosamente quelle necessarie alle prove e purché, secondo i casi:

- a) siano destinati ad essere interamente consumati nel corso delle prove;
- b) qualora non siano stati interamente consumati nel corso delle prove, vengano riesportati oppure distrutti o trattati in maniera tale da privarli di qualsiasi valore commerciale, sotto controllo ufficiale, senza che ciò comporti alcuna spesa per il tesoro pubblico.

Prodotti e materiali destinati a proteggere le merci nel corso del trasporto

35. *Prassi raccomandata*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, dovrebbe essere accordata ai materiali per imballaggio (paglia carta, fibre di vetro, trucioli, ecc.) e materiali vari quali corda, carta, cartone, i quali siano stati utilizzati per stivare e proteggere le merci nel corso del trasporto.

Foraggi e altri alimenti destinati agli animali nel corso del trasporto

36. *Prassi raccomandata*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, dovrebbe essere accordata ai foraggi e altri alimenti che accompagnino gli animali importati e che siano destinati ad essere distribuiti a detti animali nel corso del trasporto.

Oggetti religiosi

33. *Prassi raccomandata*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, dovrebbe essere accordata agli oggetti religiosi utilizzati nell'esercizio del culto, alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

Prodotti importati per prove

34. *Norma*

L'ammissione in franchigia dai dazi e tasse all'importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, dovrebbe essere accordata ai prodotti importati allo scopo di essere

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE FRANCHIGIE

37. *Norma*

Le autorità doganali fanno in modo che tutti gli interessati possano procurarsi, senza difficoltà, tutte le informazioni utili in merito alle merci ammissibili al beneficio di una franchigia dai dazi e tasse all'importazione.

Commenti e riserve formulati dalla Comunità in merito all'allegato B.2 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

1. *Riserva generale (osservazione di carattere generale)*

«La normativa comunitaria contempla, in genere, le disposizioni di tale allegato. Tuttavia, gli Stati membri formulano, all'occorrenza, le rispettive riserve in quanto la normativa comunitaria ha dato loro la possibilità di mantenere in vigore, in taluni casi, le disposizioni nazionali.»

2. *Norma 3*

«La normativa comunitaria prevede la possibilità di escludere dalla franchigia le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo essere state vincolate ad un altro regime doganale. Questa possibilità è stata applicata soltanto in relazione all'immissione in libera pratica di spedizioni di valore trascurabile.»

3. *Pratica raccomandata 10*

«In taluni casi la franchigia può essere accordata previo impegno dell'interessato di rispettare talune condizioni (ad esempio, di realmente insediarsi nella Comunità in un dato lasso di tempo o di fornire l'uno o l'altro documento a sostegno della richiesta di franchigia). Questo impegno è corredato di una garanzia la cui forma e il cui importo sono stabiliti dalle autorità competenti.»

4. *Pratica raccomandata 16*

«È esclusa dalla franchigia, al momento dell'importazione delle sostanze contemplate, qualsiasi operazione commerciale.»

5. *Pratica raccomandata 18*

«Sono esclusi dalla franchigia, secondo la normativa comunitaria:

- a) gli alcolici;
- b) i tabacchi e i prodotti a base di tabacco;
- c) i mezzi di trasporto di carattere industriale;
- d) i materiali per usi professionali diversi dagli strumenti portatili per le arti meccaniche o liberali.»

6. *Pratica raccomandata 19*

«Il termine previsto, nel corso del quale il beneficiario mantiene la proprietà o il possesso dei beni dopo l'importazione, è di 12 mesi.»

7. *Pratica raccomandata 20*

«La normativa comunitaria non prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le merci destinate

all'arredamento di una residenza secondaria ed importate da un paese situato al di fuori della Comunità europea.»

8. *Norma 21*

«L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applica ai regali il cui valore unitario non superi i 200 ECU. Gli Stati membri possono tuttavia accordare un esonero eccedente i 200 ECU quando il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non superi i 1 000 ECU. La franchigia dai dazi all'importazione si applica ai regali quando il valore di ciascuno di essi non superi i 1 000 ECU.»

(Vedi anche la riserva relativa alla prassi raccomandata 23)

9. *Pratica raccomandata 23*

«Sono esclusi dalla franchigia secondo la normativa comunitaria: gli alcolici, i tabacchi e i prodotti a base di tabacco. Salvo circostanze eccezionali, la franchigia è accordata unicamente per merci dichiarate per l'immissione in libera pratica:

- al più presto, due mesi prima della data prevista per il matrimonio. In tal caso, la franchigia può essere subordinata alla costituzione di una garanzia, la cui forma e il cui importo sono stabiliti dalle autorità competenti, e
- al più tardi, quattro mesi dopo il matrimonio.»

10. *Pratica raccomandata 27*

«Sono esclusi dalla franchigia, secondo la normativa comunitaria:

- a) gli alcolici;
- b) i tabacchi e i prodotti a base di tabacco;
- c) i mezzi di trasporto di carattere industriale;
- d) i materiali per usi professionali diversi dagli strumenti portatili per le arti meccaniche o liberali, che erano necessari al defunto per esercitare la sua professione;
- e) le scorte di materie prime o di prodotti finiti o semifiniti;
- f) il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli eccedenti le quantità corrispondenti ad un normale approvvigionamento familiare.»

11. *Norma 28*

«La normativa comunitaria prevede l'immissione in franchigia di merci il cui valore globale non ecceda 45

ECU e che formino oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale inviate da un paese terzo, a titolo gratuito, da un privato ad un altro privato residente nel territorio della Comunità.

Oltre alle restrizioni quantitative previste per i tabacchi e gli alcolici, la normativa comunitaria prevede l'immissione in franchigia delle tasse all'importazione di caffè e tè nonché profumi ed acque da toletta nelle seguenti quantità massime:

a) caffè:	500 grammi
o	
estratti e essenze di caffè:	200 grammi
b) tè:	100 grammi
o	
estratti e essenze di tè:	40 grammi
c) profumi:	50 grammi
o	
acque da toletta:	0,25 litri.»

12. *Pratica raccomandata 29*

«Le merci di cui a questa pratica raccomandata sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione sempreché tale franchigia non dia luogo ad abusi o a distorsioni di concorrenza rilevanti.

Secondo le disposizioni comunitarie sono escluse dalla franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione le seguenti merci:

- a) prodotti alcolici;
- b) tabacchi e prodotti a base di tabacco;
- c) caffè e tè;
- d) autoveicoli diversi dalle ambulanze.»

13. *Pratica raccomandata 32*

«Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) la normativa comunitaria stabilisce che la franchigia si applichi ai documenti inviati o distribuiti gratuitamente.

La normativa comunitaria non prevede l'operazione di cui alle lettere g) e k) di questa pratica raccomandata.

Per quanto riguarda le importazioni di cui alla lettera ij), esse sono permesse dalla normativa comunitaria sempreché la franchigia non dia luogo ad abusi o a distorsioni di concorrenza rilevanti e queste merci siano utilizzate per trasmettere le informazioni inviate gratuitamente al loro destinatario.»

14. *Pratica raccomandata 33*

«La franchigia di cui a questa pratica raccomandata non è prevista dalla normativa comunitaria.»

15. *Norma 34*

«Le merci di cui a questa norma sono ammesse in franchigia sempreché gli esami, le analisi o le prove non costituiscano operazioni di promozione commerciale.»

16. *Pratica raccomandata 35*

«La normativa comunitaria prevede la franchigia di cui a questa pratica raccomandata sempreché i materiali in causa non sempre possano venir riutilizzati e il loro controvalore venga compreso nella base imponibile delle merci trasportate.»